



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2024, proposto da

Giovanni Adami, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 466/G;

contro

Comune di Venezia, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Isabella Scalabrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, San Marco 4091;

Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. – A.V.M. S.p.A., non costituita in giudizio;

nei confronti

Attilio Dolmen, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maturi e Antonio Villovich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Maturi in Mestre, corso del Popolo

227/C;

Fontegoart Snc, Vetreria Artistica Gino Mazzucato S.r.l., Termoidraulica Novello & C. Sas, Isola Online Società Cooperativa Sociale, Ristorante Osteria Da Fiores S.r.l., Andrea Dottor Rubini, Gabriele Avvocato Dalla Santa, Ganar Group S.r.l., Anatema di Rossana Righini, Serenerlla Shipyard S.r.l., Calzature Parutto Sas, Giordani Snc di Lorenzo, Raffaele e Stefano Giordani, Andrea Dottor Fagarazzi, Andrea Avvocato Sonino, Martina Avvocato Francesco, Giovanna Architetto Parenti, Fabrizio Avvocato Ippolito D'Avino, Monica Gallina, Anna Cazzin, Alessandra Zambelli, Maurizio Vianello, Silvia Laudati, Manuel Emorano, Thomas Gavagnin, Furio Garbin, Alberto Gallo, Benjamin Minelli, Associazione Artigiani Venezia Confartigianato, Michela Manzelli, Daniele Carraro, Franco Squarzanti, Jacopo Sfiotti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del dirigente del Comune di Venezia, Area lavori pubblici, mobilità e trasporti n. 2839 del 7.12.2023 con oggetto: Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale. Approvazione delle graduatorie, pubblicata in data 7.12.2023 all'albo pretorio e delle allegate graduatorie relative alle persone fisiche e alle persone giuridiche, enti, associazioni o soggetti esercenti attività produttive;
- della determinazione dirigenziale n. 1342 del 6.6.2023 che ha approvato il testo dell'avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale e dell'allegato avviso pubblico;
- della deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 23.2.2023 Approvazione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'autorimessa comunale degli indirizzi per la predisposizione dell'avviso pubblico per la formazione di graduatorie utili per l'assegnazione di abbonamenti di sosta, nonché dei verbali della Commissione e degli altri provvedimenti a questo connessi o conseguenti e degli atti successivi del procedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Attilio Dolmen;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza n. 1519 del 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuati come controinteressati rispetto alla domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorrente, con memoria depositata il 7 ottobre 2024, ha segnalato che le notificazioni, benché tempestivamente tentate ai recapiti indicati dall'Amministrazione nei confronti dei sig.ri Thomas Gavagnin, Franco Squarzanti, Benjamin Minelli, Alessandra Zambelli, Anna Cazzin e Manuel Emorano, non risultano perfezionate, e ha conseguentemente chiesto l'assegnazione di un ulteriore termine per poter nuovamente dare corso all'incombente;

Ritenuto, in considerazione del numero complessivamente elevato delle persone chiamate in giudizio, di evidenti ragioni di economia processuale e delle oggettive difficoltà segnalate dal ricorrente nel reperimento dei destinatari, di autorizzare quest'ultimo, a norma degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., all'esperimento della notificazione per pubblici proclami anche nei confronti di quei soggetti per i quali non risulta ritualmente perfezionata la notificazione nelle forme ordinarie, mediante l'inserimento del ricorso e del presente provvedimento - in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - nell'area tematica del sito istituzionale del Comune di Venezia, nonché di un avviso da cui risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione della parte ricorrente e delle amministrazioni intimatè;
- gli estremi e l'oggetto degli atti impugnati;

– la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso;

– l’indicazione del numero del presente provvedimento, con la specificazione che con esso è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di assegnare per l’esecuzione dell’incombente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, cod. proc. amm., il termine perentorio del 31 dicembre 2024;

Ritenuto che il Comune di Venezia dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

Ritenuto, infine, di rinviare l’esame dell’istanza, proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):

- assegna per l’espletamento dell’incombente di cui in motivazione il termine perentorio del 31 dicembre 2024;

- rinvia la causa, per l’esame dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Nicola Bardino

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO